

SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AD OGGETTO: CRITERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO.

Il Responsabile del Servizio tecnico, su direttiva del Sindaco

Premesso che:

l'art. 2 undecies comma 2 lettera b) della legge 31.05.65 n. 575, come modificata dalla legge 109/96, dispone che i beni immobili confiscati possono essere trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere utilizzati per finalità istituzionali o sociali e che il comune può, amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a terzi aventi particolari requisiti.

L'Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati - con decreto trasferisce al patrimonio indisponibile del Comune di Belmonte Mezzagno per finalità sociali beni confiscati alla mafia, in conformità allo spirito della Legge 109/96 modificativa ed integrativa della legge 31.05.65 n. 575 come successivamente modificata ed integrata.

Ritenuta l'opportunità di adottare, nell'esercizio della proprie competenze, apposita disciplina al fine di stabilire i principi a cui deve ispirarsi l'Ente nella gestione e concessione dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali e disciplinarne le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi;

Considerato che:

è intendimento dell'Ente per l'alto valore simbolico che rappresenta nell'area in esame il pieno utilizzo di tutti i beni confiscati alla mafia, fare nascere da quelle strutture abbandonate, confiscate alla criminalità organizzata, luoghi dove vengano svolte attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro in un contesto sofferto ma desideroso di cambiamento, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione fenomeni che riguardando, soprattutto i giovani, generano comportamenti devianti che costituiscono la base dei processi di crescita criminale.

Ritenuto che:

per il perseguimento delle suddette finalità appare opportuno attivare le procedure amministrative finalizzate ad assegnare i suddetti beni, nel rispetto del vigente principio della gratuità dell'assegnazione, e dei principi di legalità, di pubblicità di trasparenza, e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa, ad Enti in possesso dei requisiti di cui alla legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, per il loro recupero e utilizzo sulla base di proposte progettuali adeguate, secondo lo spirito della normativa in esame ed in conformità alle prescrizioni

del decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati e al pubblico interesse;

è intendimento dell'Amministrazione Comunale di Belmonte Mezzagno nell'esercizio del proprio potere emanare direttive che dovranno governare l'attività degli organi burocratici dell'Ente nell'ambito delle procedure finalizzate ad individuare i terzi a cui concedere i beni confiscati facenti parte del proprio patrimonio;

Vista la nota della Prefettura del 16.01.07, assunta al protocollo dell'ente in data 24.01.07 al n. 1094, con la quale chiede di conoscere, e di riceverne copia, le modalità procedurali con cui le amministrazioni destinatarie provvedono alla gestione, all'assegnazione dei beni e ad alle attività di vigilanza connesse all'utilizzazione dei beni in argomento.

Visti:

la legge 31.05.65 n. 575 e s.m.i.;

l'art. 15 della L.R. n. 44/91, il quale vede competente la Giunta Comunale in materia di contratti in generale e di appalti;

propone di deliberare

- 1) di approvare la disciplina concernenti i criteri per la formazione di un Albo speciale e le modalità tutte relative alla concessione in uso dei beni ai terzi, composta da n. 12 articoli e che si allega sotto il presente atto affinché costituisca parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente di attivare le procedure per addvenire all'individuazione dei terzi cui concedere i beni confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente e meglio individuati nell'allegato A, non ancora assegnati e non gravati da garanzie reali o personali seguendo le seguenti direttive:

a) individuare i terzi a cui concedere i beni confiscati facenti parte del proprio patrimonio sulla base di una selezione pubblica che privilegi principalmente, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di assegnazione e/o degli atti politici dell'Ente siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96; di tenere conto ai fini della scelta dei seguenti criteri:

- a1)** esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio attribuendo al requisito sino ad un massimo di 18 punti;
- a2)** esperienza posseduta dal soggetto richiedente in materia di gestione di beni confiscati attribuendo al requisito sino ad un massimo di 20 punti;
- a3)** struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente attribuendo al requisito sino ad un massimo di 12 punti;
- a4)** qualità dell'ipotesi progettuale attribuendo al requisito sino ad un massimo di 50 punti;

b) per eliminare il rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, anche in modo occulto, nelle compagini sociali dei soggetti che assumeranno in concessione i beni confiscati, subordinare la concessione del bene all'acquisizione di informazioni da parte dall'Ufficio territoriale del governo competente territorialmente, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario e/o sul personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi;

c) per garantire una trasparente efficace, efficiente ed economica gestione del bene, prevedere nel capitolato contratto che disciplina il rapporto tra le parti, specifici obblighi a carico del concessionario volti a:

c1) favorire l'utilizzazione, il recupero, la conservazione e il miglioramento del bene per la realizzazione di attività aventi carattere sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;

c2) tenere informato l'Ente dell'attività svolta;

c3) tenere informato l'Ente sulle variazioni alla compagine sociale;

c4) evidenziare, al fine della promozione dell'immagine e/o dei prodotti del territorio del concedente, in modo chiaro nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Belmonte Mezzagno in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di Belmonte Mezzagno;

c5) garantire l'osservanza delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;

d) per eliminare il rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e per garantire una trasparente efficace, efficiente ed economica gestione del bene prevedere nel capitolato contratto, specifiche forme di controllo sulla compagine sociale del Concessionario, sulle modalità di utilizzazione del bene da parte dello stesso, sui bilanci, oltre a specifiche misure sanzionatorie da graduare in relazione alle violazioni, tenuto conto che la concessione in ogni caso dovrà essere revocata, senza l'osservanza di ogni altra ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

d1) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;

d2) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;

d3) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto;

d4) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

e) per consentire al concessionario di attivare sul bene concesso un serio programma di sviluppo prevedere l'assegnazione trentennale del bene in concessione, da effettuarsi con deliberazione di Giunta Municipale, e riconoscere allo stesso il diritto di insistenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. ANTONINO BUTTACAVOLI**

Parere:

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 30/00.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. ANTONINO BUTTACAVOLI**



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
PROVINCIA DI PALERMO

**DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI
CONFISCATI ALLA MAFIA
AI SENSI DELLA LEGGE 109/96 DEL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO**



INDICE

Articolo 1 – Finalità e oggetto

Articolo 2 – Principi

Articolo 3 – Albo speciale

Articolo 4 - Enti beneficiari

Articolo 5 - Concessione in uso dei beni a terzi. Modalità e organo competente

Articolo 6 - Concessione in uso dei beni a terzi. Criteri e procedimento di assegnazione

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

Articolo 8 - Durata

Articolo 9 - Cessione del bene e del contratto

Articolo 10 - Controlli

Articolo 11 - Potere sanzionatorio

Articolo 12 - Normativa transitoria e finale

ARTICOLO 1 - Finalità e oggetto

Il Comune di Belmonte Mezzagno, in conformità alle finalità della legge 109/96, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio.

Con il presente atto vengono stabiliti i principi, la disciplina, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

ARTICOLO 2 – Principi

Il Comune di Belmonte Mezzagno per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conferma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

ARTICOLO 3 - Albo speciale

E' istituito un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Belmonte Mezzagno.

Nell'Albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate oltre alle generalità del preventivo, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.

In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.

L'Albo speciale deve essere affisso all'Albo pretorio e inserito sul portale dell'Ente e vi deve rimanere permanentemente.

Il Responsabile del Servizio è responsabile della tenuta dell'Albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

ARTICOLO 4 – Enti beneficiari

I beni di cui all'art.1 possono essere concessi a comunità, ad enti, ad organizzazione di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope; prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 che manifestano il proprio interesse.

ARTICOLO 5 – Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

I beni sono concessi con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'articolo 6.

La concessione in uso a terzi, da parte della Giunta Municipale, dei beni di cui all'art.1, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.

Il capitolato contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi a titolo gratuito.

ARTICOLO 6 - Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione

La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio curata dal Responsabile del Servizio Tecnico su direttiva della Giunta Municipale che ne fissa criteri, modalità e i relativi punteggi.

Il Responsabile del Servizio dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art.1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

L'avviso pubblico deve essere affisso di norma all'Albo pretorio, sul portale e presso l'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Ente, per almeno 30 giorni consecutivi.

Ai fini della scelta del terzo concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96; inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di Belmonte Mezzagno dai soggetti di cui all'art. 4 e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la scelta del terzo concessionario.

Si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

Il Responsabile del Servizio acquisite le richieste individuerà il concessionario ai sensi del comma 4 del presente articolo, e lo sottoporrà alla Giunta Municipale per l'adozione del provvedimento di concessione, che comunque dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni.

ARTICOLO 7 – Obblighi del concessionario

Il capitolato contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare la Legge n:46/90 e il D.Lgs. n.626/94 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- m) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- o) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Belmonte Mezzagno in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Belmonte Mezzagno";
- p) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Belmonte Mezzagno in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di

Belmonte Mezzagno;

q) l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ARTICOLO 8 – Durata

La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore ad anni 30 (trenta), ed è rinnovabile con procedura semplificata.

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Belmonte Mezzagno almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrono i motivi di cui al successivo articolo 11.

ARTICOLO 9- Cessione del bene e del contratto

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione nè cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ARTICOLO 10- Controlli

E' rimesso al Responsabile del Servizio, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Il Responsabile del Servizio dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Responsabile del Servizio può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 11- Potere sanzionatorio

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente atto, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività.
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione.

c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto.

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile del Servizio che ne curerà l'istruttoria.

ARTICOLO 12- Normativa transitoria e finale

Le concessioni di diritto stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente atto continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza.

ALLEGATO "A"

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

(PROVINCIA DI PALERMO)


SERVIZIO TECNICO LL.PP.

Piazza della Libertà - Tel. 091/8738028 - Fax. 091/8738050

**BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA E TRASFERITI AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DEL COMUNE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI IMMOBILIARI.**

1. Terreno di are 23,20 censito al N.C.T. al foglio di mappa n. 16 p.lle 1503 – 1504, ubicato nella località Casale del Comune di Belmonte Mezzagno sul quale risulta insistere una costruzione ad un piano fuori terra ed un seminterrato adibito a locale di sgombero, individuata catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 16 p.la 2445;
2. Appezamento di terreno in Belmonte Mezzagno C.da Casale, esteso are 39,30, coltivato ad oliveto, identificato al N.C.T. al foglio di mappa n. 16 p.la 2252 – 2253;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. ANTONINO BUTTACAVOLI**



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta, corredata dal parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione, e con separata votazione unanime espressa per alzata di mano.

DELIBERA

Di rendere l'atto immediatamente eseguibile al fine di consentire all'organo gestionale di procedere con l'adozione dei successivi atti volti ad individuare i concessionari cui affidare la gestione dei beni confiscati alla mafia che sono stati già trasferiti al Comune con provvedimento definitivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio del Comune il giorno 10 MAR. 2007 e vi rimarrà pubblicata per gg. 15 consecutivi

Li 30 MAR. 2007

IL MESSO COMUNALE

Greco Calogero

Il sottoscritto Segretario Generale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 3.12.1991, n. 44, come modificato con l'art. 127, comma 21, della L. R. 28.12.2004, n. 17:

è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, per gg. 15 consecutivi, con decorrenza dal 30 MAR. 2007;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi della L. R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

diverrà esecutiva il _____, decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Li 30 MAR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.